

Udienza del 19.01.2023

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona;

peso atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, L. n. 77 del 17.07.2020, di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

P.Q.M.

si ritira in camera di consiglio e decide all'esito come dal seguente provvedimento.

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2047 del R.G.A.C. per l'anno 2018, avente ad oggetto riconoscimento pensione;

promossa

da

MARTINELLI Luigi, nato a Roma il 29.01.1948 – C.F.: MRTLGU48A29  
H501A, difeso dall'avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo;

ricorrente

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;

resistente

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

L'epigrafo ricorrente rivendica il diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 4 L. n. 206/04, in qualità di vittima innocente della criminalità organizzata, equiparabile ai grandi invalidi di guerra, in forza dell'art. 4 L. n. 206/04, essendo stato riconosciuto invalido in misura pari all'80% in conseguenza degli eventi criminosi da lui patiti. Precisa che gli eventi che hanno determinato la sua patologia risalgono ad un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 2, L. n. 206/04, sicché la sua situazione è parificabile a quella delle vittime del terrorismo, ponendo la suddetta legge l'accento, non sul profilo soggettivo, cioè sui responsabili dell'azione criminosa come presupposto dei benefici economici (terroristi ovvero mafiosi), quanto sull'elemento oggettivo dell'azione criminosa in sé e per sé, prevedendo come sole condizioni che l'azione criminosa (presupposto del beneficio economico) sia stata posta in essere in danno di soggetti indeterminati e si sia verificata in luoghi pubblici. Deduce che la normativa di settore aveva fino ad allora parificato la posizione delle vittime del terrorismo a quella delle vittime della criminalità organizzata, per cui era irrilevante che l'art. 1, co. 2, L. n. 206/04 aveva escluso la suddetta parificazione disapplicando l'art. 82, co. 6, L. n. 388/2000, posto che gli eventi patologici risalivano all'anno 2001, ovvero ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della L. n. 206/04, sicché, disponendo la legge solo per l'avvenire sarebbe ingiusta la propria esclusione dall'equiparazione ai grandi invalidi di guerra e dal novero dei beneficiari della pensione diretta di cui

all'art. 4 della legge citata. In via subordinata, assume l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 2, L. n. 206/04, con riguardo all'art. 38 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..

Resiste alla domanda l'INPS, ritualmente costituitosi.

La domanda è infondata.

La lettura che parte ricorrente propone in ordine alla legislazione speciale che disciplina la materia in questione non è condivisibile, atteso che la lettera dell'art. 1, co. 2, L. n. 206/04 non dà adito a dubbi interpretativi, né si ravvisano lacune normative da colmare a mezzo del procedimento analogico che, del resto, sarebbe inapplicabile con riguardo alle leggi speciali.

La legge 03.08.2004 n. 206, intitolata “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, già prevedeva, all'art. 1, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: “1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e successive modificazioni, *nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*, ad eccezione del comma 6”. Condividendosi l'assunto di parte resistente, si osserva che il legislatore ha così delimitato in modo espresso l'ambito di operatività della legge alle sole vittime del terrorismo, escludendo qualsiasi equiparazione con altre categorie protette, segnatamente, con le vittime della criminalità organizzata, come risulta chiaro dall'ultimo inciso del comma 2 della citata disposizione che esclude l'applicabilità del comma 6 dell'art. 82 L. n. 388/2000, secondo cui: “Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime *del terrorismo, qualora più favorevoli*”.

Successivamente, il legislatore, con le modifiche apportate a tale disposizione dal D. L. n. 159/07, ha tipizzato alcuni atti rientranti nella nozione di atti di terrorismo ai fini dell'applicazione della legge in esame (cfr. Cass. civ. sez. lav.

20.09.2021 n. 25402), aggiungendo il seguente inciso al comma 1: “Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Tali azioni non possono riferirsi alle condotte perpetrate dalla criminalità organizzata che non sono ripetitive in senso stretto (essendo connotate da elementi distintivi propri di ogni azione criminosa) e sono rivolte nei confronti di soggetti determinati (istituzionalmente preposti alla repressione dell’attività criminale e/o al suo disvelamento). D’altra parte, il legislatore utilizza l’espressione “atti di terrorismo” e non quella “atti di criminalità organizzata” di cui alla L. n. 302/90, per cui la stessa lettera della norma chiarisce come il legislatore non abbia inteso estendere l’ambito applicativo a fenomeni diversi dal terrorismo.

Considerazioni analoghe valgono per il disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 4 L. n. 206/04 che, nel prevedere i benefici previdenziali oggetto di causa, li destina esclusivamente a “coloro che *hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa*, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tali matrice”.

Le riflessioni che precedono non sono contraddette dal richiamo all’art. 11 disp. prel. c.c., atteso che i benefici pensionistici che esso invoca sono stati introdotti per la prima volta con la legge n. 206/04 e soltanto a favore delle vittime del terrorismo. Non si tratta, pertanto, di benefici già presenti nell’ordinamento dei quali sia stato modificato in senso restrittivo l’ambito soggettivo di applicazione, bensì di provvidenze nuove e diverse rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale che sono rimaste tuttora in vigore. In definitiva, il ricorrente censura la mancata estensione alla categoria di cui fa parte (vittime della criminalità organizzata) di un nuovo beneficio di legge del quale mai prima d’ora aveva usufruito e che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha inteso riconoscere, a partire dal 2004, soltanto ad una specifica categoria di destinatari, sicché il richiamo al principio di irretroattività della legge non giova all’interessato il quale può vantare, al più, una mera aspettativa di fatto non tutelata dall’ordinamento giuridico.

Quanto all'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 2, L. n. 206/04, si ritiene che la questione sia infondata. Tale disposizione non contrasta con l'art. 3 Cost, atteso che le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata costituiscono categorie ontologicamente differenti, portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale, rispetto alle quali il legislatore può, nell'ambito della sua competenza discrezionale, predisporre tutele diverse, a seconda del valore che intenda presidiare. Non può, dunque, ritenersi irragionevole o contrario al principio di eguaglianza il fatto che il legislatore abbia riconosciuto gli stessi benefici di natura assistenziale, in termini di ristori e provvidenze economiche, sia alla categoria delle vittime del terrorismo, che a quella delle vittime della criminalità organizzata (come confermato dalla L. n. 222/2007 che riconosce alle vittime della criminalità organizzata soltanto le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, L. n. 206/2004), ma abbia limitato soltanto alla prima categoria di destinatari il diritto ai benefici sul piano pensionistico.

Quanto al regolamento delle spese di lite, la novità della materia ne giustifica la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Catanzaro, 19.01.2023

Il Giudice del Lavoro

Francesco Aragona